

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05853/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5853 del 2019, proposto da
Angela Cacciola, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Briguglio, Michele
Cardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Giuseppe Allegra in Roma, via Oslavia n. 40;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dip. per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (Usr - Sicilia), Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto (Usr - Veneto), Cineca - Consorzio
Interuniversitario non costituiti in giudizio;

nei confronti

Pistorino Daniela non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, con allegata graduatoria, ed ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, per la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussiste il presupposto di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione della suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento;

Considerato:

- che è necessario disporre sin d'ora l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria impugnata;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 luglio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 maggio 2019.

Il Consigliere delegato
Claudia Lattanzi

IL SEGRETARIO